



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Decisione nr° 14

IL 22 gennaio 2020

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Nella seduta del 18 dicembre 2019, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente
Avv. Luca Di Gregorio	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo in data 5/12/2019, pervenuto in data 6/12/2019, protocollo n. 287, presentato dalla US Roma Rugby SSD RL, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Fernando Salsano, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Lazio, che nella riunione del 30/10/2019, Comunicato U16F/02/GST, pubblicato in data 29/11/2019, ha dichiarato per la società reclamante non valido il raggruppamento del 26/10/2019 organizzato a Monteverginio per il Campionato Under 16 femminile, e irrogato alla medesima società la sanzione pecuniaria di Euro 100,00 (cento/00), in applicazione degli artt. 29/1, lett. j), del Regolamento di Giustizia, e degli artt. 15, comma 1, lett. d), 16, comma 2, lett. b), 24, comma 2, lett. a), e 25, comma 3, del Regolamento Attività Sportiva.

FATTO

Con il reclamo *de quo* la società US Roma Rugby, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha impugnato la decisione assunta nei propri confronti dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Lazio, che l'ha sanzionata, quale società organizzatrice del raggruppamento in questione "*per non avere assicurato la presenza di un medico per tutta la durata dell'attività*", e precisamente per tutto il raggruppamento tenutosi a Monteverginio (RM), in data 26/10/2019, per il Campionato Under 16 femminile, come segnalato nel referto dall'arbitro Sig. Daniele Marani.

Nel reclamo la società reclamante eccepisce che il raggruppamento *de quo* non era organizzato dalla US Roma Rugby, ma dalla Unione Rugby Capitolina ASD, e a conferma di ciò

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicò - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

produce "Lista definizione raggruppamento" del Comitato Regionale Lazio in data 24/10/2019.

La stessa società, inoltre, precisa che in data 28/9/2019 aveva comunicato la propria disponibilità ad organizzare il raggruppamento del 26/10/2019 al Comitato Regionale, che però nulla riscontrava al riguardo e, successivamente, in data 24/10/2019 pubblicava la programmazione ufficiale del raggruppamento, risultante dal documento allegato.

La reclamante, pertanto, chiede la riforma del provvedimento impugnata, con l'annullamento della sanzione pecuniaria e l'omologazione del raggruppamento per la US Roma Rugby SSD RL.

Il Presidente di questa corte, con ordinanza del 13/12/2019, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 18 dicembre 2019.

Nella predetta camera di consiglio nessuno compariva per la società reclamante e la Corte, dopo essersi riunita, riteneva di acquisire, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, informazioni e documenti dal Comitato Regionale Lazio e, all'esito, si riservava il deposito della decisione.

MOTIVI

Il presente reclamo, come esposto in fatto, trae origine dalla circostanza che nel corso del raggruppamento tenutosi in data 26/10/2019 a Monteverginio (RM), per il Campionato Under 16 femminile, non era stata assicurata la presenza di un medico per tutta la durata dell'evento. Preliminarmente, si rappresenta che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale è prova privilegiata dei fatti indicati, che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

A tal riguardo, si rileva che riguardo ai fatti oggetto del reclamo, il sig. Daniele Marani arbitro del raggruppamento, nel proprio referto ha scritto che: *"Anche anticipando (18:00 anziché 18:30) non è stato possibile terminare regolarmente l'attività perché, per motivi personali, il medico lasciava il campo alle 18:30"*.

Risulta confermata, quindi, la circostanza che nel raggruppamento organizzato il 26/10/2019 non è stata assicurata la presenza di un medico per tutta la durata della manifestazione.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Alla luce di quanto dedotto dal sodalizio reclamante nell'atto di impugnazione, tuttavia, il Collegio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, ha ritenuto di acquisire informazioni dal Comitato Regionale sui fatti oggetto di reclamo.

Da quanto ricevuto dal Comitato Regionale risulta confermato che la US Roma Rugby in data 28/9/2019 si era dichiarata disponibile ad organizzare a Monteverginio (RM) il raggruppamento del 26/10/2019 al posto del sodalizio previsto nella programmazione ufficiale, ma non vi è la prova che la stessa società avesse poi ricevuto un formale positivo riscontro alla richiesta.

Ciò posto, appare evidente che alla data del raggruppamento di cui è reclamo non risulta che la US Roma Rugby SSD RL fosse la organizzatrice dell'evento e, pertanto, la stessa società non può essere ritenuta responsabile della mancata presenza di un medico per tutta la durata del raggruppamento.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, e 29, lett. j), del Regolamento di Giustizia, e 15, comma 1, lett. d), 16, comma 2, lett. b), 24, comma 2, lett. a), e 25, comma 3, del Regolamento Attività Sportiva;
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione del Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Lazio, annulla l'invalidità del raggruppamento per la US Roma Rugby SSD RL e la sanzione pecuniaria di € 100,00 (cento/00);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 18 dicembre 2019 – 22 gennaio 2020

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali